



CAPODAGLIO E ASSOCIATI

Studio Consulenza Aziendale
www.capodaglioassociati.com

Sede di Bologna
Via Marsala 32 - 40126 Bologna
Tel. +39 (051) 23.96.29
Fax +39 (051) 22.94.56
segreteria.bo@capodaglioassociati.com

Sede di Rimini
Via Pani 5 - 47900 Rimini
Tel. +39 (0541) 28.406
Fax +39 (0541) 28.406
segreteria.rn@capodaglioassociati.com

Il nuovo bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali

Prof. Gianfranco Capodaglio
g.capodaglio@capodaglioassociati.com

Rimini, 29 novembre 2016

- Considerazioni generali sul Decreto Legislativo 139/2015
- Una piccola “rivoluzione” in bilancio: la valutazione dei crediti e dei debiti al “costo ammortizzato”
- I ratei e risconti: l’eliminazione dell’aggio e del disaggio su prestiti obbligazionari
- I costi di ricerca e quelli di pubblicità
- Eliminazione dell’area straordinaria nel conto economico
- Le attività e le passività in valuta
- L’ammortamento dell’avviamento

Considerazioni generali sulla prima applicazione del Decreto Legislativo 139/2015

- La clausola generale (art. 2423 c.c.) introduce il concetto di "irrilevanza"
- Fra i principi di redazione del bilancio (art. 2423-*bis* c.c.) viene meglio specificato quello relativo alla "prevalenza della sostanza sulla forma"
- Vengono modificate la **struttura** (art. 2425 e 2425 c.c.) e talune regole di **valutazione** delle poste (art. 2426 c.c.).

Le problematiche inerenti la prima applicazione riguardano due serie di operazioni contabili: quelle relative alle voci di stato patrimoniale esistenti al 1° gennaio 2016 e quelle riguardanti le operazioni aziendali compiute a partire da tale data.

Consideriamo le prime; le altre verranno trattate nei singoli argomenti.

Art. 12 - Disposizioni finali, transitorie

[...]

2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8) del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.

[...]

Le **deroghe** riguardano la valutazione dei titoli immobilizzati, dei crediti e dei debiti col criterio del **costo ammortizzato** e **l'ammortamento dell'avviamento**.

Ne deriva che tutte le altre regole del decreto relative a poste dello stato patrimoniale esistenti al 1° gennaio 2016 non possono essere derogate e quindi potrebbero comportare la necessità di modificare i relativi importi. Nulla dice il decreto in merito a quali possano essere le **contropartite contabili** di tali modifiche.

L'OIC 29 in consultazione prevede che “gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti **sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso**. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato”.

Questa contabilizzazione non appare in linea con la disposizione di cui all'art. 31, lettera f), della IV direttiva (e ripresa dall'art. 7 del D. Lgs. n. 87/92 riguardante i bilanci bancari, ma non dal codice civile) secondo la quale *“lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente”*.

Questa disposizione deve considerarsi pienamente conforme alla normativa attuale, dato che nulla è stato cambiato in merito alla vigenza del principio di continuità dei bilanci, che, anzi, ora è stato reso inderogabile dalla nuova direttiva. Infatti, mentre la quarta direttiva CEE, all'art. 31, n. 2, prevedeva che *"In casi eccezionali sono ammesse deroghe a detti principi generali"*, la nuova direttiva, invece, consente agli stati membri di derogare solo ad alcuni di tali principi, fra i quali non figura l'obbligo di continuità dei bilanci, previsto dall'art. 6, n. 1), lettera e).

La valutazione dei crediti e dei debiti al "costo
ammortizzato"

L'eliminazione dell'aggio e del disagio su
prestiti obbligazionari

Le innovazioni contenute nel decreto 139/2015 che hanno suscitato maggiore sorpresa si riferiscono al trattamento contabile delle attività e delle passività finanziarie: ovvero l'introduzione nel nostro ordinamento del c.d. "metodo del costo ammortizzato".



D.Lgs 139/2015

Art. 6 Modifiche al codice civile

8. All'articolo 2426 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: [...]

m) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Art. 2426 c.c.: il criterio del "costo ammortizzato"

[I] Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

*1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; **le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile**"*

[1] Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

[...]

7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati secondo il criterio stabilito dal numero 8);

8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo;"

IAS 39, paragrafo 9

Il costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

*Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria (o gruppo di attività e passività finanziarie) e di ripartizione degli interessi attivi o passivi lungo il relativo periodo. Il tasso di interesse effettivo è il **tasso che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa** dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell'attività o passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, un'entità deve valutare i flussi finanziari tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, un'opzione all'acquisto o simili), ma non deve considerare perdite su crediti future.*



*Il calcolo include **tutti gli oneri e punti base pagati o ricevuti** tra le parti di un contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo (vedere IAS 18), **i costi di transazione, e tutti gli altri premi o sconti**. Si presume che i flussi finanziari e la vita attesa di un gruppo di strumenti finanziari simili possa essere valutata in modo attendibile. Tuttavia, in quei rari casi in cui non è possibile determinare in modo attendibile i flussi finanziari o la vita attesa di uno strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari), l'entità deve utilizzare i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata del contratto dello strumento finanziario (o gruppo di strumenti finanziari).*

Art. 2426 c.c.: il criterio del “costo ammortizzato”

La direttiva non prevede l'introduzione del criterio del costo ammortizzato; tuttavia, il D.Lgs. 139/2015 l'ha inserito fra i criteri di valutazione con riferimento ai titoli immobilizzati, ai crediti ed ai debiti.



Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati **retroattivamente**. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile **ed i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso**. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata ad un'altra componente del patrimonio netto, se più appropriato.



Generalmente riguarda il fatto che per l'acquisizione di un titolo obbligazionario o per l'ottenimento o la concessione di un prestito si debbano sostenere dei **costi di tipo amministrativo** o comunque connessi con l'operazione.

L'obiettivo del criterio consiste nel ricondurre detti oneri all'interno del concetto di “**tasso effettivo**”, ovvero sia il tasso di onerosità del debito o di fruttuosità del credito. In altre parole, **si calcola il tasso di sconto che rende il valore attuale di tutte le uscite previste per l'estinzione del debito pari al suo valore nominale meno i suddetti costi accessori ed il valore attuale di tutte le entrate previste per la riscossione del credito pari al suo valore nominale, al quale invece vanno aggiunti tali costi.**

Il paragrafo 43 del documento OIC 19 (debiti) così recita:

«Quando un debito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, salvo quanto previsto dai paragrafi 47-52, **al netto dei costi di transazione** e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito».

Osservazioni:

Ad esempio:

Debito di 100, parcella professionale 5		
Conto	Dare	Avere
Banca c/c	100	
Mutuo		100
Mutuo	5	
Fornitori		5

Dal bilancio scompare il costo per prestazioni professionali ed appare un debito di soli 95, contro i 100 reali.

Ciò potrà provocare rilevanti problemi di natura tributaria.

Analogamente, il paragrafo 32 dell'OIC 15 (crediti) così recita:

«Quando un credito è rilevato per la prima volta, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, salvo quanto previsto dai paragrafi 39-43, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni ed **inclusivo degli eventuali costi** direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito».

Osservazioni: (i paragrafi 39-43 riguardano l'attualizzazione)

Esempio:

Credito di 100, parcella professionale 5		
Conto	Dare	Avere
Crediti	100	
Banca c/c		100
Crediti	5	
Fornitori		5

Scompare dal bilancio il costo per prestazioni professionali ed appare un credito di 105, esistente soltanto per 100.

Ovviamente, anche questa interpretazione potrà comportare problemi tributari.

Il tasso di interesse effettivo

Il tasso di interesse effettivo, secondo il criterio dell'interesse effettivo, è calcolato al momento della rilevazione iniziale del credito ed è poi utilizzato per la sua valutazione successiva. Il tasso di interesse effettivo **è il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.**



Secondo alcuni l'espressione "*tenendo conto del fattore temporale*", contenuta nell'art. 2426, n. 8), modificato dal decreto 139/2015, si dovrebbe interpretare nel senso che **tutti i crediti e tutti i debiti devono essere attualizzati alla data del bilancio, se infruttiferi o caratterizzati da tassi di interesse difforni da quelli correnti di mercato.**

Questa tesi è stata fatta propria dai due documenti OIC 15 e 19: secondo tale interpretazione il processo di attualizzazione si applica ai soli crediti e debiti con **scadenza oltre i 12 mesi.**

Il paragrafo 43 dell'OIC 15 così recita:

«I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corrisponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato. La differenza tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo».

Osservazioni:

Il documento non prevede l'ipotesi in cui i crediti commerciali abbiano interessi superiori a quelli di mercato.

Il criterio del costo ammortizzato: l'attualizzazione

Il paragrafo 43 dell'OIC 15 così continua:

*«Nel caso dei **crediti finanziari**, la **differenza** tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del credito è rilevata tra gli **oneri finanziari** del conto economico nella voce C17, salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura».*

Osservazioni:

La voce C17 è riferita agli oneri finanziari, quindi anche qui, il documento non prevede l'ipotesi in cui i crediti finanziari abbiano interessi superiori a quelli di mercato.

Il paragrafo 52 dell'OIC 19 così recita:

«I **debiti commerciali** con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corrisponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i **relativi costi**, si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato. La **differenza** tra tale valore e valore a termine deve essere rilevata a conto economico come **onere finanziario** lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo».

Osservazioni:

Il documento non prevede l'ipotesi in cui i debiti commerciali abbiano interessi superiori a quelli di mercato.

Il criterio del costo ammortizzato: l'attualizzazione

Il paragrafo 52 dell'OIC 19 così prosegue:

«Nel caso dei **debiti di natura finanziaria**, la **differenza** tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito è rilevata tra i **proventi finanziari** del conto economico nella voce C16d), salvo che le caratteristiche dell'operazione non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura».

Osservazioni:

La voce C16d) è riferita ai proventi finanziari diversi, quindi anche qui, il documento non prevede l'ipotesi in cui i debiti finanziari abbiano interessi superiori a quelli di mercato.

Il criterio del costo ammortizzato

Le nuove norme sono suscettibili di diverse interpretazioni a seconda che si riferiscano a **crediti e debiti di regolamento, oppure a crediti e debiti di finanziamento**.

Nel primo caso, ovvero se si tratta di crediti e debiti che misurano componenti positivi e negativi di reddito, il fenomeno è ben noto in dottrina: si riconoscono gli **interessi impliciti** in tutte le operazioni di compravendita di beni e servizi, regolate finanziariamente con condizioni difformi da quelle correnti di mercato.

Anche se non frequenti nella prassi, le operazioni contabili di scorporo di tali interessi dai corrispondenti ricavi di vendita e costi d'acquisto di beni e servizi sono perfettamente in linea con i corretti canoni di ragioneria.

Crediti e debiti di regolamento (c.d. "commerciali"): la situazione precedente



A) In particolare, nel caso di acquisti di beni e servizi con condizioni di pagamento più sfavorevoli per l'acquirente rispetto a quelle correnti di mercato, il prezzo pattuito (e quindi il relativo debito) si considera riferito in parte ad interessi passivi per l'acquirente ed attivi per il venditore.

La relativa scrittura in partita doppia è la seguente, nell'ipotesi di un prezzo pari a 100 e di interessi passivi figurativi di 5:

Conto	Dare	Avere
Acquisti	95	
Interessi passivi	5	
Fornitori		100

Se del caso, parte degli interessi passivi viene riscontata con la scrittura:

Conto	Dare	Avere
Risconti attivi	X	
Interessi passivi		X

Ovviamente, le scritture del venditore sono speculari.

B) Nel caso contrario, ovvero di condizioni di pagamento più favorevoli per l'acquirente rispetto a quelle correnti di mercato, il prezzo pattuito (e quindi il relativo debito) si considera al netto di uno "sconto cassa", che ha la natura di interesse attivo per l'acquirente e passivo per il venditore.

La relativa scrittura in partita doppia è la seguente nell'ipotesi di un prezzo pari a 100 e di interessi attivi figurativi di 5:

Conto	Dare	Avere
Acquisti	105	
Interessi attivi		5
Fornitori		100

Se del caso, parte degli interessi attivi viene riscontata con la scrittura:

Conto	Dare	Avere
Interessi attivi	X	
Risconti passivi		X

Crediti e debiti di regolamento (c.d. "commerciali"): la situazione attuale



Con il criterio del "costo ammortizzato" i crediti ed i debiti in bilancio vanno iscritti con rettifiche in aumento o in diminuzione, se ne sussistono i presupposti.

Negli esempi in precedenza indicati avremmo le seguenti scritture:

Caso A):

Conto	Dare	Avere
Acquisti	95	
Fornitori		95

Appare evidente che, a fronte di un costo effettivo di 100 ed un debito effettivo di pari importo, in bilancio "scompare" sia la quota di costo di natura finanziaria, che quella del debito, che "riappariranno" negli esercizi successivi nei quali si considerano maturati detti interessi, con scritture del tipo:

Conto	Dare	Avere
Interessi passivi	X	
Fornitori		X

Caso B):

Conto	Dare	Avere
Acquisti	105	
Fornitori		105

Appare evidente che, a fronte di un costo effettivo di 100 ed un debito effettivo di pari importo, in bilancio "viene creata" sia una quota aggiuntiva di costo di acquisto, sia una di debito, che verranno controbilanciate negli esercizi successivi, nei quali si considerano maturati degli interessi attivi, con scritture del tipo dare" interessi passivi, "avere" fornitori:

Conto	Dare	Avere
Fornitori	X	
Interessi attivi		X

Possiamo inoltre osservare che per le merci normalmente scambiate, potrebbero essere considerate **fuori mercato delle condizioni di pagamento anche inferiori ai 12 mesi**, così come potrebbero invece essere considerate del tutto di consuetudine condizioni di pagamento ultrannuali per le compravendite di beni di particolare importanza.

In questi casi si ritiene che, per una rappresentazione veritiera e corretta, si debba far riferimento alle condizioni di mercato effettivamente esistenti.

In definitiva, per i **crediti e debiti di regolamento**, l'interpretazione data dall'OIC (ripresa dagli IAS) è difforme dalle regole di ragioneria sinora adottate per il fatto che vengono artificialmente **modificati i valori nominali ed occultati i risconti attivi e passivi** relativi agli oneri e proventi finanziari.

Ben altre sono le conseguenze dell'applicazione di tale procedura ai **crediti e debiti di finanziamento**: si pensi ad un fenomeno particolarmente diffuso all'interno dei gruppi societari, ovvero la presenza in bilancio di crediti e/o debiti per finanziamenti infruttiferi infragruppo.

Se venisse confermata l'impostazione dei documenti OIC in consultazione, ovvero l'ipotesi di rettificare tali crediti e debiti scontandoli ad un **tasso d'interesse virtuale** (considerato di mercato, o altro), si introdurrebbe per la prima volta nel sistema giuridico italiano riguardante il bilancio **la possibilità (o l'obbligo?) d'inserire in bilancio – e quindi in contabilità generale – componenti di reddito figurativi (o d'opportunità), con conseguenze sul risultato economico del periodo nel quale si rileva l'operazione, conseguenze che verrebbero compensate negli esercizi successivi.**

Quindi, mentre per i crediti e debiti commerciali si tratta, nella sostanza, di **riqualificare costi d'acquisto e ricavi di vendita, isolando le componenti relative ad oneri e proventi finanziari impliciti**, nei confronti dei crediti e dei debiti di finanziamento non fruttiferi si dovrebbero iscrivere in bilancio veri e propri **proventi ed oneri figurativi**, cioè virtuali e, quindi, inesistenti.

Valga il seguente esempio: la società controllante di un gruppo concede ad una o più controllate un prestito infruttifero di 100 con scadenza in unica soluzione dopo 5 anni. Applicando il metodo in oggetto il debito della controllata dovrebbe essere ridotto di un importo – supponiamo di 10 - pari alla differenza fra il valore nominale del credito ed il valore attuale di tale somma scontata per cinque anni ad un tasso ritenuto "di mercato".

La registrazione dell'operazione, quindi, sarebbe la seguente:

Conto	Dare	Avere
Banca	100	
Debiti		90
Proventi finanziari		10

Nel primo esercizio, quindi, il conto economico si chiuderebbe con un risultato migliorato da un componente positivo di 10 del tutto inesistente, che non verrà mai incassato.

Negli esercizi successivi i risultati verranno via via peggiorati da componenti negativi, anch'essi inesistenti, con la scrittura:

Conto	Dare	Avere
Interessi passivi	X	
Debiti		X

Ciò rappresenterebbe realmente una “rivoluzione”, suscettibile di conseguenze la cui entità non è dato al momento conoscere.

Inoltre, spesso detti finanziamenti **non hanno una scadenza prefissata**, per cui sembra improbabile poterli attualizzare. Se così fosse, ci si troverebbe di fronte al fatto che i debiti non onerosi con scadenza determinata verrebbero indicati per un importo inferiore al nominale, mentre quelli con scadenza non determinata verrebbero mantenuti al valor nominale, oppure dovrebbero essere “scontati all’infinito”!



Si può osservare che le nuove norme sul bilancio riguardano le scritture da effettuarsi a fine esercizio, allo scopo di adeguare la chiusura dei conti alle nuove regole.

Ad avviso di chi scrive ciò **non può avere alcuna influenza sulle scritture relative alle operazioni di gestione**, che dovrebbero continuare ad essere effettuate secondo le regole di corretta contabilizzazione previste dalla dottrina ragioneristica.

I costi di ricerca e quelli di pubblicità

Il nuovo decreto ha eliminato dall'attivo dello stato patrimoniale i costi di ricerca e quelli di pubblicità: da ciò si può dedurre che, in linea generale, tali costi dovrebbero essere imputati a conto economico.

Inoltre, quelli già capitalizzati dovrebbero essere annullati.

L'OIC ha indicato delle possibili soluzioni:

I **costi di impianto e di ampliamento** sono i costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la **fase pre-operativa** (cosiddetti costi di start-up) o quella di **accrescimento della capacità operativa**.



La rilevazione iniziale dei *costi di impianto e di ampliamento* nell'attivo dello stato patrimoniale è consentita solo se si dimostra la congruenza ed **il rapporto causa-effetto tra i costi in questione ed il beneficio (futura utilità)** che dagli stessi la società si attende, oltre al rispetto dei requisiti specifici previsti al paragrafo 39. Ad esempio, i costi per la costituzione di una rete commerciale dovranno trovare correlazione logica nelle aspettative di vendita dei prodotti che a tale rete verranno affidati;

Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

La ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.

I costi sostenuti per la **ricerca di base** sono costi di periodo e sono addebitati al **conto economico** dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa.

I costi di **pubblicità precedentemente capitalizzati** ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2015, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento previsti ai paragrafi 40-42 **[inizio attività o incremento capacità di vendita]**, possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voca B12 alla voce B11 **Costi di impianto e di ampliamento**. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori.

I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Osservazione: se tali costi non fossero stati relativi né all'inizio dell'attività, né all'incremento delle vendite, non sarebbero stati da capitalizzare neppure in passato.

I **costi di ricerca**, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015, continuano, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, ad essere iscritti nella voce BI2 **Costi di sviluppo** se soddisfano i criteri di capitalizzabilità previsti al paragrafo 48.

I costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione previsti al paragrafo 48, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Anche in questo caso, i costi di ricerca, per poter essere capitalizzati secondo il precedente principio, dovevano essere "i risultati della ricerca di base", esattamente come ora.

L'abolizione dell'area straordinaria del C/E

Sono componenti straordinari di reddito:

- plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere è **estranea all'attività ordinaria dell'impresa**;
- componenti positivi e negativi relativi a **esercizi precedenti**, inclusi errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio;
- componenti reddituali che costituiscono l'effetto di **variazioni dei criteri di valutazione**.



Le voci prima ospitate nell'aggregato *E) Proventi e oneri straordinari* sono ora classificate per natura nelle classi *A) Valore della produzione*, *B) Costi della produzione*, *C) Proventi ed oneri finanziari* ed infine nella classe *D)*, non più denominata *Rettifiche di valore di attività finanziarie*, ma *Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie* e nella classe *20) imposte sul reddito dell'esercizio*, correnti differite e anticipate.



Trattandosi di classificazione per natura, i proventi ed oneri straordinari saranno inseriti nelle classi C) e D) se di **natura finanziaria** e nella classe 20 nel caso di oneri straordinari **tributari**. Se è possibile individuare la **natura**, come ad esempio per gli **incentivi al prepensionamento** nei casi di ristrutturazione aziendale, si utilizza la voce corrispondente (**oneri del personale**); nelle classi A 5) e B 14) – considerate **residuali** – vanno tutti gli altri proventi ed oneri.

Un caso particolare riguarda la **distruzione o la sottrazione di beni** (strumentali o di magazzino) per eventi straordinari (furti, incendi, alluvioni, ecc.).



In particolare per gli oneri e proventi straordinari di natura tributaria, osserviamo quanto segue.

Gli oneri per **imposte dirette** relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati nella **voce 20 imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite ed anticipate.**



Gli oneri per **imposte indirette** relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce **B14 oneri diversi di gestione**. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è classificata nella voce **A5 altri ricavi e proventi**.

Le attività e le passività in valuta



Un'*operazione in valuta estera* è un'operazione effettuata dalla società che redige il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall'euro. Un'operazione in valuta estera può determinare l'iscrizione in bilancio di attività o passività **monetarie o non monetarie**.

L'art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di "*attività monetaria*" e "*passività monetaria*" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.

Per *elementi monetari* si intendono attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.

Più semplicemente: "*variazioni finanziarie*" ed "*economiche*".

“I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”. Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell’operazione.

*“Le **attività e le passività monetarie** in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla **data di chiusura** dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico”.*



Le attività e le passività non monetarie sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico).

Pertanto le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione.

L'ammortamento dell'avviamento e degli oneri pluriennali

Il codice civile all'art. 2426, così come modificato dal D.Lgs. n. 139/2015, dispone quanto segue:

«6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. [...]»

“... l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile”.

Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli **extra-profitti** legati alle sinergie generati dall’operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione;*
- il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di **recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato** (cd payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società;*

- *la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).*

Dei tre punti di riferimento proposti soltanto il primo corrisponde ai criteri sinora adottati per stimare la vita utile della voce avviamento; il secondo sembra contraddittorio ed il terzo irrilevante.

*69. L'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 68 non può determinare un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai **venti anni**.*

Tanto la norma nazionale quanto quella europea fissano il principio di carattere generale per cui l'ammortamento dell'avviamento deve essere effettuato secondo la sua vita utile.

Se, in casi eccezionali, la vita utile non può essere stimata attendibilmente, l'avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

Dunque, la fissazione di un limite temporale massimo al periodo di ammortamento è circoscritta ai casi, eccezionali, in cui la vita utile non può essere stimata.

Se è possibile stimare la vita utile, essa è alla base del calcolo dell'ammortamento dell'avviamento, **anche se superiore ai venti anni.**